



COMUNE DI CASTELLANA SICULA

CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO



Ordinanza N. 106/2019

IL SINDACO

VISTO il T.U. delle LL.SS. n. 1265 del 27.7.1934.

VISTO il Regolamento di Polizia Veterinaria D.P.R. n° 320 dell'8.02.1954.

VISTO il Decreto Ministeriale n° 592 del 15.12.1995 e successive modifiche ed integrazioni concernente il piano nazionale per la eradicazione della tubercolosi negli allevamenti bovini e bufalini.

VISTO il D.P.R. 317/96.

VISTO il Regolamento CE 1760/00 e successive modifiche ed integrazioni recante norme in materia di anagrafe bovina.

VISTO il DM 31/1/02 e successive modifiche ed integrazioni concernente il funzionamento dell'anagrafe bovina.

VISTO la Legge 833/78.

VISTO il D. L.vo 502/92.

VISTO il D. L.vo 517/93.

VISTE le LL.RR. 30/93 e 33/94.

VISTI i DD.AA. n. 31361 del 17.3.2000 e n. 00519 del 12/4/02 recanti misure regionali per il controllo della brucellosi e delle altre malattie degli animali.

VISTA l'O.M. 28/05/2015 recante misure straordinarie di polizia veterinaria in materia di tubercolosi, brucellosi bovina e bufalina, brucellosi ovi-caprina, leucosi bovina enzootica.

VISTO il D. A. n° 13306 del 18.11.1994.

VISTO l'esito dell'esame di intradermoreazione tubercolina, effettuato in data 27/08/2019 con il quale si è accertata l'esistenza di un focolaio di TUBERCOLOSI nell'allevamento bovino sito in C.da Tudia Borgo Tudia agro di Castellana Sicula, censito in BDN con codice aziendale IT024PA054, condotto da C. V. M., in atti generalizzato.

SENTITO il parere del Responsabile del Servizio Sanità Animali dell'ASP di Palermo

ORDINA

- a) Il sequestro fiduciario in C.da Borgo Tudia Agro di Castellana Sicula di tutti i bovini e le specie sensibili presenti in azienda.
- b) Distruzione dei feti e degli invogli fetali, nonché dei vitelli nati morti oppure morti subito dopo la morte.
- c) Disinfezione dei locali, delle attrezzature, dei mezzi di trasporto e dei contenitori, sotto controllo ufficiale, entro sette giorni dalla eliminazione dei bovini infetti e comunque prima di ricostituire l'allevamento.
- d) Divieto di monta.
- e) Mungitura degli animali sieronegativi prima di quelli infetti e/o sospetti e disinfezione delle attrezzature.
- f) Divieto di qualsiasi movimento da e per l'allevamento infetto, salvo autorizzazione per l'avvio alla macellazione da rilasciarsi a cura del Servizio di sanità Animale della suddetta ASL.
- g) Identificazione immediata dei vitelli nati da madri infette i quali devono essere allevati in condizioni di isolamento e sottoposti alle opportune prove diagnostiche
- h) Divieto di utilizzo per il consumo umano del latte prodotto da tutti i bovini presenti nell'allevamento, impiego del latte prodotto dalle bovine infette unicamente per l'alimentazione animale all'interno dello stesso allevamento previo trattamento termico di risanamento adeguato.
- i) Rimozione dall'allevamento del latte delle bovine sieronegative in contenitori separati ed identificati, soltanto se destinato a caseifici dotati di attrezzature per il risanamento dello stesso mediante trattamento di pastorizzazione.
- j) Immediata distruzione con il fuoco o l'interramento, previa aspersione con apposito disinfettante, del fieno, della paglia, dello strame e di qualsiasi materiale sia venuto a contatto con gli animali infetti o con le placente.

- k) Sistemazione del letame in luogo inaccessibile agli animali, idonea disinfezione e conservazione dello stesso per almeno tre settimane prima dell'uso, che rimane comunque vietato per le orticolture. Parimenti devono essere trattati i liquami.
- l) Il ripopolamento del suddetto allevamento può avvenire soltanto dopo che i soggetti di età superiore a sei settimane abbiano fornito esito negativo a due prove ufficiali, così come previsto dall'art. 11 del D.M. 15.12.1995 n. 592.
- m) Il Signor C. V. M. è incaricato pertanto responsabile dell'esecuzione delle norme contenute nella presente Ordinanza allo stesso notificata e di quanto prescritto dal regolamento di Polizia Veterinaria e dal D. M. 592 del 15.12.1995.
- n) E' fatto obbligo a chiunque di rispettare e far rispettare la presente Ordinanza.

Castellana Sicula lì, 04.09.2019

IL SINDACO
F.to Francesco Calderaro